Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di LLOYD'S Insurance Company S.A. registrato in Belgio. LLOYD'S Insurance Company S.A. è autorizzato da Banca Nazionale del Belgio. Numero di registrazione: 3094

Prodotto: Responsabilità Civile Professionale del Medico Libero Professionista e Giovane Medico
Data di realizzazione: 19 giugno 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di errori od omissioni commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale di Medico Libero Professionista, nonché per il Medico che ha sottoscritto apposita garanzia "Giovane Medico", che non abbia compiuto 35 anni, che sia iscritto al relativo Albo Professionale, per la propria attività professionale, svolta prima di aver conseguito il diploma di formazione specifica in Medicina Generale o il diploma di specializzazione.

Che cosa è assicurato?

La Garanzia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile in conseguenza di Richieste di Risarcimento presentate da Terzi durante il Periodo di Assicurazione, in relazione alla copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate nella Scheda di polizza.

Relativamente al Medico Libero Professionista, sono sempre incluse le seguenti coperture:

- ✓ l'attività libero-professionale effettivamente esercitata dall'Assicurato anche qualora svolta tramite telemedicina;
- ✓ l'attività di medico dipendente di struttura pubblica o convenzionato inclusa l'attività di intramoenia, che operi presso una struttura sanitaria pubblica, limitatamente alla copertura di colpa grave
- ✓ l'attività di medico dipendente di struttura privata che operi presso una struttura sanitaria privata, limitatamente alla copertura di colpa grave
- ✓ L'Assicuratore risponde per l'intero in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi, salvo il diritto di regresso pro quota.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al testo di polizza.

Sono altresì comprese in garanzia:

- ✓ la responsabilità civile per colpa grave;
- ✓ le prestazioni che non costituiscono attività invasiva o attività chirurgica;
- ✓ le prestazioni invasive qualora sia assicurata un'attività invasiva;
- ✓ gli interventi di primo soccorso effettuati in qualità di medico, per obblighi di natura deontologica
- ✓ le attività accessorie di medicina alternativa
- ✓ la consegna e della somministrazione diretta e gratuita di farmaci, dei quali l'Assicurato abbia curato la conservazione;
- ✓ i fatti posti in essere dal medico sostituto dell'Assicurato, per i quali sussista una responsabilità in capo all'Assicurato

Che cosa non è assicurato?

Ai fini dell'operatività della garanzia non assumono la qualifica di terzi: il coniuge dell'Assicurato, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e ogni altro parente o affine convivente con l'Assicurato, anche qualora non risulti inserito nel medesimo stato di famiglia.

Sono escluse dalla copertura le Richieste di Risarcimento:

- ✗ ricevute dall'Assicurato prima della data di decorrenza della Polizza, oppure pervenute all'Assicurato — o, in caso di azione diretta, all'Assicuratore — dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione o, se attivato, del Periodo di Ultrattività;
- ✗ pervenute all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, ma denunciate alla Società oltre il termine di 30 giorni successivi alla scadenza del medesimo periodo;
- ✗ riferite a eventi, errori od omissioni verificatisi o commessi anteriormente alla Data di inizio Retroattività indicata nella Scheda di Polizza, indipendentemente dall'eventuale esistenza di precedenti contratti stipulati con l'Assicuratore;
- ✗ derivanti da, connesse a, o comunque conseguenti a Circostanze o Fatti Noti all'Assicurato prima della decorrenza della Polizza, ovvero prima della decorrenza di precedenti contratti stipulati con il presente Assicuratore senza soluzione di continuità, qualora tali fatti non siano stati dichiarati al medesimo Assicuratore;
- ✗ conseguenti a prestazioni sanitarie non riconducibili all'Attività Assicurata oggetto della copertura;
- ✗ comportamenti colposi o fatti dannosi posti in essere da soggetto non iscritto all'Albo Professionale o privo dei titoli e abilitazioni richiesti dalla legge per l'esercizio dell'Attività Assicurata
- ✗ che derivino da o siano direttamente o indirettamente collegate a danni per i quali l'obbligo di manleva ricade sulla Struttura Sanitaria
- ✗ che derivino da o siano direttamente o indirettamente collegate ad attività abusiva, non autorizzata, non riconosciuta o non conforme alle normative vigenti

- ✓ le attività di libero docente, titolare di cattedra universitaria, nonché di autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere
- ✓ Le prestazioni rese nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con la compatibilità con la formazione, ai sensi del D.lgs. 368/1999

Sono previste le seguenti estensioni di garanzia, soggette a Premio aggiuntivo, acquistabili qualora il Contraente abbia selezionato un'attività libero-professionale non invasiva. In tale ipotesi, le estensioni sono valide ed efficaci esclusivamente se espressamente riportate nella Scheda di Polizza e a condizione che sia stato corrisposto il relativo Premio aggiuntivo. Qualora, invece, il Contraente abbia selezionato un'attività libero-professionale invasiva, le medesime estensioni si intendono sempre valide ed operanti, anche in assenza di specifica indicazione nella Scheda di Polizza e senza necessità di pagamento di un Premio aggiuntivo:

- ✓ Medicina estetica;
- ✓ Attività micro invasiva;
- ✓ Attività invasiva.

Sono inoltre disponibili le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, la cui efficacia è subordinata all'attivazione da parte del Contraente e al pagamento del relativo Premio aggiuntivo:

- ✓ Responsabilità amministrativa e direzione sanitaria;
- ✓ Funzioni pubbliche e giudiziali;
- ✓ Conduzione dello studio (RCT-RCO).

Al termine di ciascun Periodo di Assicurazione può essere attivata, previo pagamento del relativo Premio aggiuntivo, la seguente estensione di ultrattività:

- ✓ Ultrattività – Estensione volontaria in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale.

Garanzia "Giovane Medico"

Clausola di prevalenza: in caso di applicazione della copertura assicurativa relativa alla Garanzia Giovane Medico, prevalgono le Condizioni Speciali su ogni diversa disposizione della Polizza che risulti in contrasto con esse e che sono espressamente contenute nell'**Appendice 1**, riportata nella Scheda di polizza.

La Garanzia è operante:

- ✓ esclusivamente se richiamata nella Scheda di Polizza e riservata al medico persona fisica che, fino a quando non abbia: (i) compiuto 35 (trentacinque) anni; e (ii) conseguito il diploma di formazione specifica in Medicina Generale o il diploma di specializzazione, svolga l'Attività Assicurata nei limiti e alle condizioni di seguito previste;
- ✓ in caso di esercizio dell'azione di rivalsa da parte della Struttura e/o dell'azione in surrogazione da parte dell'impresa di assicurazione della medesima Struttura, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge;
- ✓ in caso di azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga promosse nei confronti dell'Assicurato che eserciti una professione sanitaria medica in qualità di dipendente, strutturato o convenzionato di una Struttura, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL, per le somme che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare all'erario, alla Struttura o all'assicuratore della stessa, esclusivamente qualora sia stato dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con provvedimento giudiziario passato in giudicato della Corte dei conti o dell'autorità giudiziaria competente, oppure qualora sia

- ✗ che derivino da o siano direttamente o indirettamente collegate all'asserita mancata realizzazione del risultato atteso nei trattamenti di medicina o chirurgia estetica
- ✗ che derivino da o siano direttamente o indirettamente collegate alla prescrizione o somministrazione di farmaci o sostanze attive a fini non diagnostici o terapeutici, incluse pratiche mediche di doping
- ✗ Interventi connessi, correlati o conseguenti alla fecondazione assistita;

La presente elencazione sopra riportata, ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al testo di polizza.

Garanzia "Giovane Medico"

Clausola di prevalenza: in caso di applicazione della copertura assicurativa relativa alla Garanzia Giovane Medico, prevalgono le Condizioni Speciali su ogni diversa disposizione della Polizza che risulti in contrasto con esse e che sono espressamente contenute nell'**Appendice 1**, riportata nella Scheda di polizza.

Per quanto riguarda le esclusioni previste nella suddetta "garanzia", non sono comprese nell'Attività Assicurata e restano quindi escluse dalla copertura le Richieste di Risarcimento che abbiano origine da:

- ✗ prestazioni rientranti in competenze specialistiche rese in forza di una specifica obbligazione contrattuale assunta direttamente dall'Assicurato nei confronti del paziente;
- ✗ svolgimento di Atti Invasivi/Chirurgici e/o di attività ortopedica, anestesiologica, ginecologica e ostetrica, inclusa l'assistenza al parto, salvo il caso in cui tali prestazioni siano effettuate sotto la supervisione di un tutor, come espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ esecuzione di trattamenti di medicina estetica o, comunque, di prestazioni aventi finalità estetica, salvo che le stesse siano svolte sotto la supervisione di un tutor, come espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ prestazioni erogate presso CAU (Centro di Assistenza e Urgenza) e/o reparti di Pronto Soccorso, anche qualora rese per conto di una Struttura, cooperativa, società privata o associazioni di volontariato e/o per il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica
- ✗ attività svolta a bordo dei mezzi di soccorso in genere, anche qualora svolta per conto di una Struttura, cooperativa, società private o associazioni di volontariato e/o per il Servizio di Urgenza ed Emergenza

L'elencazione di cui al superiore titolo "**Che cosa non è assicurato**", sopra riportata, ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Per la disciplina completa delle esclusioni si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

intervenuta una transazione preventivamente autorizzata per iscritto dall'Assicuratore;

- ✓ in caso di azione di rivalsa esercitata dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222.
- ✓ in presenza di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi, l'Assicuratore risponde per l'intero importo dovuto, fermo restando il diritto di regresso pro quota.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al testo di polizza.

Estensione di Ultrattività: al termine di ciascun Periodo di Assicurazione, è possibile attivare l'estensione di ultrattività, subordinatamente al pagamento del relativo Premio aggiuntivo:

Le garanzie, di cui al superiore titolo **"Che cosa è assicurato"** operano nei limiti del Massimale per Sinistro e del Massimale per Periodo di Assicurazione indicati nella Scheda di Polizza, nonché nel rispetto dei Sottolimiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione è soggetta all'applicazione di franchigie e scoperti il cui importo è a carico dell'assicurato e specificato nella scheda di polizza. Per la disciplina completa dei limiti di copertura si alle Condizioni di Assicurazione.

Dove vale la copertura?

La garanzia riguarda le Richieste di Risarcimento derivanti da fatti dannosi verificatisi, oppure da condotte colpose tenute, in qualunque Paese del mondo, con espressa esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dei territori soggetti alla loro giurisdizione. L'operatività della copertura è in ogni caso subordinata alla circostanza che l'Assicurato abbia la propria residenza o il proprio domicilio professionale in Italia e che le Richieste di Risarcimento siano azionate in Italia.

Che obblighi ho?

- ✗ Nel fornire le informazioni sul rischio da assicurare, sei tenuto a rendere dichiarazioni veritiere, precise e complete. Eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero, inesatte o reticenti, così come la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono determinare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo e comportare anche la cessazione della Polizza.

In particolare:

- ✗ devi informare senza ritardo l'Assicuratore, tramite l'Intermediario incaricato, di ogni cambiamento che determini una variazione del rischio assicurato, entro 15 giorni dal loro verificarsi;
- ✗ devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni relative al medesimo rischio, nonché l'eventuale successiva stipulazione di ulteriori coperture per lo stesso rischio. Se tale comunicazione viene omessa dolosamente, perdi il diritto all'Indennizzo;
- ✗ in caso di Sinistro, devi inviare denuncia scritta all'Assicuratore entro 30 giorni dal momento in cui ne sei venuto a conoscenza e, comunque, a pena di decadenza, non oltre 30 giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione in corso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Se il medesimo rischio è coperto anche presso altri assicuratori, la denuncia deve essere effettuata anche nei loro confronti; in caso contrario, potresti perdere il diritto all'Indennizzo;
- ✗ non puoi riconoscere la tua responsabilità, definire la liquidazione del danno, concludere transazioni o sostenere spese senza il preventivo consenso scritto della Società; la violazione di tale obbligo può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo;
- ✗ devi comunicare tempestivamente all'Assicuratore la cessazione dell'attività professionale e, qualora intenda attivare l'ultrattività, devi pagare il relativo Premio aggiuntivo entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività professionale;
- ✗ i diritti derivanti dal contratto devono essere esercitati entro il termine di 2 anni, ai sensi dell'art. 2952 c.c.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o tramite altri sistemi bancari o postali. Il premio è dovuto con cadenza annuale. Il Premio aggiuntivo previsto per l'attivazione dell'ultrattività a seguito della cessazione definitiva dell'attività professionale deve essere pagato in un'unica soluzione e non comporta l'applicazione di oneri aggiuntivi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo.

Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Durante la vigenza della polizza, e solo in caso di sinistro, è possibile recedere dall'Assicurazione, tramite comunicazione scritta inviata con raccomandata AR o PEC entro 60 giorni dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Nell'ambito della Vendita a Distanza, hai inoltre facoltà di scioglierti dalla Polizza mediante esercizio del diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di pagamento del Premio. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R oppure tramite strumenti legalmente equivalenti, indirizzando la comunicazione all'Intermediario incaricato o alla Società.